Comune di
Rivalta
di Torino

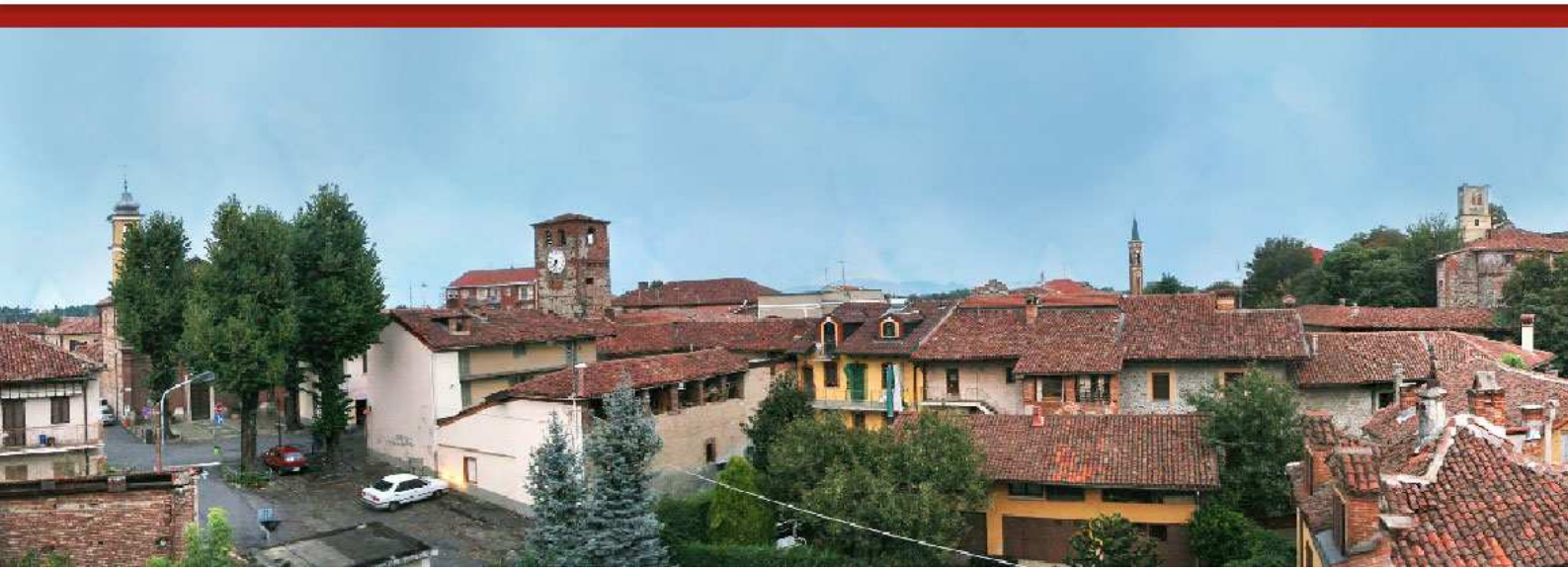

Regolamento incentivi per funzioni tecniche

di cui all'art. 113 D.Lgs n° 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs 19 aprile 2017, n° 56

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

INDICE

1. Inquadramento Normativo

CAPO I - Principi generali 8
Art. 1 – Costituzione del fondo 8
Art. 2 - Destinatari 8
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro 9
Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 9
Art. 5 - Modulazione del fondo 9
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo 10
Art. 7 - Suddivisione in lotti 10
Art. 8 - Centrali di committenza 10
Capo II - Fondo per lavori 10
Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo 10
Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante 10
Art. 11 - Disciplina delle varianti 11
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 11
Capo III- Fondo per acquisizione di servizi e forniture 11
Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo 11
Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture 11
Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo 12
Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante 12
Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante 12
Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 12
Capo IV - Norme comuni 12
Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo 12
Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista" da personale esterno 13
Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento 13
Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione 13
Art. 23 - Principi in materia di valutazione 14
Art. 24 - Coincidenza di funzioni 14
Art. 25 - Funzioni articolate e singole 14
Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro 14
Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo 15

Art. 28 - Conclusione di singole attività 16
Art. 29 - Liquidazione - limiti 16
Art. 30 - Informazione e confronto 16
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali 16
Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria 16

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente Regolamento viene redatto sulla base dello schema fornito dall'ANCI, di cui si riporta l'inquadramento normativo fornito in premessa.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "*tecnica*", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "*le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti,*

destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte Conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei Conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

In tale ambito, va ricordato che l'articolo 9 comma 2bis del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il

corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici, dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 "**sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015"** (legge di stabilita 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nelle deliberazioni n. 24/2017.

Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: "*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*". Ciò ha consentito, come già indicato nella nota ANCI di lettura alla legge di Bilancio, di **superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti**, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - "***la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio"*** (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed

importante principio di diritto: "***Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate*** **ex lege** ***facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".***

Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati, abbia di fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113, con l'effetto di bloccare - su questo tema - i contratti integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi nell'anno 2017, in assenza di regolamento approvato.

Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: *"… non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia* ***non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso****, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera*", dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che " …(omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere".

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".
Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data _____, con le seguenti OO.SS.:

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Costituzione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di appalto.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
   - responsabile unico del procedimento;
   - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
   - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
   - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
   - soggetti incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
   - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;

- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico appalto, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori tecnici e/o amministrativi.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. Ove pertinente, in relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 5 possono essere sostituiti da documenti formali la cui redazione sia obbligatoriamente prevista dal Codice e che prevedano per loro natura l'individuazione puntuale e nominativa delle figure preposte alle funzioni tecniche (quali ad esempio processi verbali di consegna lavori, autorizzazioni per la consegna dell'appalto ecc.)
9. L'affidamento dei ruoli subordinati di assistenza alle funzioni tecniche può essere effettuato anche con atto formale di RUP e/o DL-DE, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze così come stabilite dettagliatamente dal Codice.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri

previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
   a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
   b) i lavori in amministrazione diretta;
   c) i lavori di importo inferiore a euro 10.000;
   d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000;
   e) gli appalti di forniture e servizi di carattere ordinario e ripetitivo per i quali non sia prevista la formale nomina del direttore dell'esecuzione (senza che si svolga un effettivo controllo della fase esecutiva);
   f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7 - Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 5% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Capo II - Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nei documenti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dell'art. 6 c. 1 lett. c).
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

da euro 10.000 a euro 150'000	percentuale del 2%
da euro 150'000 a soglia comunitaria	percentuale del 1,8%
importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del 1,5%

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti/modifiche di contratti conformi all'art. 106 commi 1 e 2 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	**Percentuale**
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	dal 35% al 45%
2) Programmazione della spesa per investimenti	5%
3) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	5%
4) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	5%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione.	dal 30% al 40%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	dal 10% al 15%

Capo III- Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nei documenti di programmazione dell'Ente, nel rispetto dell'art. 6 c. 1 lett. d).
L'importo deve essere incluso nel quadro economico relativo all'appalto.

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi

e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. A termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni di servizi e forniture nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
   a) da € 10.000 alla soglia comunitaria: 2%;
   b) per la parte eccedente la soglia comunitaria: 1.5%;

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	**Percentuale**
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	dal 45% al 50%
2) Programmazione della spesa	5%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	dal 5% al 10%
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	dal 40% al 45% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori

Capo IV - Norme comuni

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista" con personale esterno

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricate, rimangono nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento ed in particolare incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113 comma 4 del Codice.

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Detta esclusione viene accertata dal Dirigente previa contestazione dell'inadempimento nelle forme e nei modi previsti dal vigente CCNL.

Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1 e comma 2 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1 e comma 2 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 50% del tempo contrattuale	60%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	Nessun incentivo
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 50% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 50% dell'importo contrattuale	Nessun incentivo

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
   - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
   - della completezza della funzione svolta;
   - della competenza e professionalità dimostrate;
   - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 25 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare, ai fini dell'art. 3, il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto al gruppo di lavoro il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

2. Il personale che cessa dalla specifica attività incentivata prima che essa sia portata completamente a termine ovvero il personale per il quale, indipendentemente dal motivo purché non per dolo o colpa grave, vengono meno i requisiti per l'accesso all'incentivo, ha diritto alla corresponsione dell'incentivo per la funzione tecnica espletata ed accertata dal Dirigente/Responsabile del Servizio in quota-parte secondo quanto di seguito specificato:

Attività	**Quota di incentivo percepita per attività non completata**
Programmazione della spesa per investimenti	nessuna
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	nessuna
Responsabile Unico del Procedimento	in quota-parte in ragione degli stati di avanzamento/pagamento
Direzione dei Lavori / dell'Esecuzione	in quota-parte in ragione degli stati di avanzamento/pagamento
Collaudo tecnico-amministrativo/CRE	nessuna
Collaudo statico	nessuna

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente o suo delegato con Posizione Organizzativa, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Responsabile del Servizio, previa presentazione delle schede di conteggio relative a ciascun appalto all'ufficio Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione/conclusione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura esclusivamente derivante da motivi indipendenti dall'operato dei dipendenti coinvolti.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento per le fasi già svolte.
4. Il Dirigente o suo delegato, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti al gruppo di lavoro, delle attività completate come disciplinato al successivo art. 28, e della valutazione di cui all'art. 23, liquida le percentuali spettanti al personale coinvolto.
5. Ai fini della liquidazione, il Dirigente o suo delegato, predispone la scheda di cui al comma 1 per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni o complessiva per tutti i dipendenti coinvolti, contenente almeno:
   - dati dell'appalto, comprendenti almeno oggetto, importo, stato di avanzamento, misura dell'incentivo complessivo risultate dal quadro economico approvato.
   - nominativo/i del personale e tipo di attività da svolgere, con relative percentuali di riparto per attività di cui agli art. 12 o 18;
   - calcolo dell'incentivo da liquidare, parametrato all'attività da svolgere ed alla relativa percentuale di completamento definita ai sensi dell'art. 28;
   - tempi/costi previsti e tempi/costi effettivi per l'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 22;

   La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 28 - Conclusione di singole attività

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
   a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
   b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
   c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
   d) per la direzione dei lavori o dell'esecuzione, con l'emissione degli stati di avanzamento periodici o, in mancanza, con le liquidazioni periodiche agli appaltatori, nonché con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori o di ultimazione del servizio;
   e) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
   f) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
   g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 30 - Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n° 358 del 18/7/2013.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del presente Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice, per i quali si applica il relativo Regolamento precedentemente in vigore.